

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

(94/977/CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato consultivo CECA e con il parere conforme del Consiglio,

considerando che la conclusione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della Comunità enunciati, in particolare, agli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il trattato non prevede tutti i casi contemplati dalla presente decisione,

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, nonché i protocolli, gli scambi di lettere e le dichiarazioni.

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente della Commissione procede alla notifica di cui all'articolo 50 dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.